



PROCEDURA WHISTLEBLOWING

AGGIORNAMENTI e REVISIONI

Ed.	Rev.	Data	Descrizione	Rif. Sezioni/Paragrafi
1	0	15/12/2023	Prima edizione	tutti
1	1	15/03/2024	Inserimento riferimenti a Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001	tutti
Firma e data redazione Dir. Operations – F. Zambon		Firma e data approvazione CEO – G.Grasso		
15/03/24 		15/03/24 		

Sommario

1.	PREMESSA	2
2.	DESTINATARI	2
3.	SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	3
4.	RIFERIMENTI NORMATIVI	4
5.	DESCRIZIONE DEL PROCESSO E RESPONSABILITÀ	4
5.1	Nomina dei Responsabili	4
5.2	La trasmissione della Segnalazione	5
5.3	La registrazione della Segnalazione	6
5.4	Classificazione e analisi preliminare della Segnalazione	6
5.5	L'esecuzione dell'istruttoria	7
5.6	Reporting	8
5.7	Azioni correttive: il monitoraggio	9
5.8	Trattamento dei dati personali e conservazione della documentazione ...	9
5.9	Controlli periodici	10
6.	Garanzie e tutele	10
6.1	La tutela dell'identità del Segnalante	10

6.2	Misure di protezione	11
7.	Glossario.....	12

1. PREMESSA

La presente procedura ("**Procedura**") ha lo scopo di disciplinare il processo di trasmissione, ricezione, analisi e gestione delle segnalazioni, adeguatamente circostanziate, relative a possibili fatti o condotte illeciti ("**Segnalazioni**", come meglio definita nel successivo Paragrafo 7) riferibili a IOI S.r.l. ("**Società**") e in particolare connessi alla violazioni di leggi e regolamenti, del Codice Etico e di Condotta di Azienda, del Modello Organizzativo 231, nonché del sistema di regole e procedure interne.

La procedura è finalizzata a dare attuazione al Decreto Legislativo 10 marzo 2023 n. 24, pubblicato in G.U. in data 15.03.2023, recante il recepimento della Direttiva (UE) 2019/1937 riguardante "la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (cd. disciplina Whistleblowing)". Per quanto non espressamente indicato dalla presente Procedura resta integralmente applicabile quanto previsto dal suddetto Decreto Legislativo. La predetta normativa prevede, in sintesi:

- un regime di tutela verso specifiche categorie di soggetti che segnalano informazioni, acquisite nel contesto lavorativo, relative a violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'ente
- misure di protezione, tra cui il divieto di ritorsioni, a tutela del Segnalante nonché dei Facilitatori, dei colleghi e dei parenti del segnalante e dei soggetti giuridici collegati al Segnalante
- l'istituzione di canali di segnalazione interni alla Società (informatico, telefonico, orale) per la trasmissione di Segnalazioni che garantiscano, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la tutela della riservatezza dell'identità del Segnalante, della Persona coinvolta e/o comunque menzionata nella Segnalazione, del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione
- oltre alla facoltà di sporgere denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, la possibilità (qualora ricorra una delle condizioni previste all'art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 24/2023) di effettuare Segnalazioni esterne tramite il canale gestito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito ANAC), nonché di effettuare Divulgazioni pubbliche (al ricorrere di una delle condizioni previste all'art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 24/2023), tramite la stampa o mezzi elettronici o di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone
- provvedimenti disciplinari nonché sanzioni amministrative pecuniarie irrogate da ANAC nei casi previsti dagli artt. 16 e 21 del d.lgs. n. 24/2023.

2. DESTINATARI

I **Destinatari** della Procedura sono tutti coloro che sono in possesso di Informazioni sulle Violazioni come di seguito definite. In particolare, si possono distinguersi tre categorie di soggetti:

- chiunque è (o è stato) inserito nella struttura organizzativa societaria, come i Vertici aziendali e i componenti degli organi sociali e dell'Organismo di Vigilanza di Azienda, i

dipendenti, gli ex dipendenti e i candidati a posizioni lavorative, i soci e i collaboratori nello svolgimento della propria attività lavorativa presso la Società;

- i clienti della Società nonché i relativi partner, fornitori (anche in regime di appalto/subappalto) e consulenti;
- i soggetti fisici e giuridici, non ricompresi nelle precedenti categorie ma ai quali si applicano le misure di protezione previste dalla presente Procedura.

Quanto previsto nel presente documento si applica anche alle Segnalazioni anonime, purché adeguatamente circostanziate, come definite nella presente Procedura.

3. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

La Procedura ha lo scopo di disciplinare il processo di trasmissione, ricezione, analisi e gestione delle Segnalazioni, compresa l'archiviazione e la successiva cancellazione sia delle Segnalazioni sia della documentazione ad esse correlata. La Procedura si applica alla Società, che ne garantisce la corretta e costante applicazione, nonché la massima diffusione interna ed esterna.

Sono escluse dal perimetro di applicazione della Procedura, a titolo non esaustivo, le comunicazioni inerenti a:

- contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del Segnalante, che attengono esclusivamente alla disciplina del rapporto di lavoro o ai rapporti con le figure gerarchicamente sovraordinate, salvo che siano collegate o riferibili alla violazione di norme o di regole/procedure interne
- violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato dell'Unione Europea
- violazioni disciplinate in via obbligatoria da atti dell'Unione Europea o nazionali, come indicati nell'art. 1, co. 2, lett. b), del d.lgs. n. 24/2023 (in materia di servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, sicurezza dei trasporti e tutela dell'ambiente)
- fatti o circostanze rientranti nell'applicazione di disposizioni nazionali o dell'Unione Europea in materia di informazioni classificate, segreto forense o medico e di segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali, ovvero rientranti nell'applicazione di disposizioni nazionali in materia di procedura penale, di autonomia e indipendenza della magistratura, delle disposizioni sulle funzioni e attribuzioni del Consiglio Superiore della Magistratura, in materia di difesa nazionale e di ordine e sicurezza pubblica, nonché in materia di esercizio e tutela del diritto dei lavoratori di consultare i propri rappresentanti o i sindacati, di protezioni contro le condotte o gli atti illeciti posti in essere in ragione di tali consultazioni, di autonomia delle parti sociali e del loro diritto di stipulare accordi collettivi, nonché di repressione delle condotte antisindacali
- conflitto di interessi
- reclami commerciali
- richieste di esercizio dei diritti in materia di protezione dei dati personali nei confronti della Società. In proposito si ricorda che le richieste in materia dovranno essere effettuate nel rispetto della Procedura per l'esercizio dei diritti degli interessati di cui all'Allegato 3 del MOP.

Resta, peraltro, inteso che qualora dette circostanze siano rilevanti anche ai sensi del Modello Organizzativo 231 le stesse potranno costituire oggetto di Segnalazione, come previsto dalla presente Procedura. Tali comunicazioni saranno comunque inoltrate alle competenti strutture aziendali e comunque monitorate per rilevare eventuali debolezze del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi o impatti su processi sensibili 231.

Le comunicazioni che non rientrano nel campo di applicazione come sopra delineato saranno dichiarate inammissibili ai fini della presente Procedura. Di tale inammissibilità sarà data pronta comunicazione al segnalante.

4. RIFERIMENTI NORMATIVI

RIFERIMENTI NORMATIVI ESTERNI

- Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 ("Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300");
- Regolamento (UE) n. 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - GDPR);
- Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modifiche ed integrazioni, tra cui il Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, nonché le collegate disposizioni legislative;
- Direttiva (UE) 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (cd. Whistleblowing);
- Decreto Legislativo 10 marzo 2023 n. 24, pubblicato in G.U. in data 15.03.2023, recante il recepimento della Direttiva (UE) 2019/1937;

RIFERIMENTI NORMATIVI INTERNI

- Modello Organizzativo 231 di Azienda;
- Codice Etico e di Condotta;
- Modello Organizzativo Privacy ("MOP") e procedure collegate

5. DESCRIZIONE DEL PROCESSO E RESPONSABILITÀ

5.1 Nomina del Responsabile delle Segnalazioni Interne

La Società ha nominato con apposita lettera di incarico il Responsabile per le Segnalazioni Interne ("RSI"). In conformità con il MOP, la Società ha provveduto a (i) autorizzare il RSI al trattamento dei dati personali con cui lo stesso entrerà in contatto nello svolgimento del proprio incarico e (ii) fornire adeguate istruzioni.

Nel corso dello svolgimento dei propri compiti, il RSI potrà avvalersi della collaborazione di personale di supporto, assegnato dalla Società o dallo stesso nominato. Resta inteso che tale personale di supporto opererà previa autorizzazione al trattamento dei dati personali correlati alla Segnalazione.

Resta inteso che la Società si riserva fin d'ora di effettuare le verifiche opportune al fine di accertare il rispetto delle procedure aziendali – tra cui, la presente Procedura, il MOP, il regolamento aziendale e le Istruzioni rese alle persone autorizzate (Allegato 2 MOP).

La Società garantisce che il RSI sia

- **autonomo**, ossia sia in grado di operare con indipendenza nell'esercizio delle proprie funzioni e senza alcun interesse potenziale che possa comprometterne l'imparzialità e indipendenza;
- **in possesso delle necessarie qualifiche morali e professionali** per garantire la massima imparzialità, obiettività e indipendenza nello svolgimento dei compiti assegnati;
- **formato e aggiornato** in merito alla normativa applicabile e alla presente procedura.

In particolare, la Società si accerta che vi siano più persone in grado di ricoprire il ruolo di RSI – quand’anche non contemporaneamente. Per non pregiudicare l’applicazione della presente Procedura, infatti, qualora la Segnalazione coinvolga il RSI, lo stesso dovrà astenersi dal gestire la Segnalazione e lasciare che la stessa sia gestita dagli altri RSI. Qualora non vi siano altri RSI già incaricati, il RSI coinvolto dovrà comunicare all’organo amministrativo della Società il sopravvenuto conflitto di interessi così che questi provveda a sostituirlo per il caso di specie con un RSI supplente.

Un elenco dei RSI nominati, nonché dell’eventuale relativo personale di supporto, è tenuto e costantemente aggiornato a cura del Gestore Piattaforma Whistleblowing (Amministratore di Sistema)

5.2 La trasmissione della Segnalazione

(i) Oggetto della Segnalazione

Chiunque venga a conoscenza di informazioni su comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità della Società e che consistono in:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali
- condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti
- illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare
- sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica
- protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno
- atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione

è tenuto ad effettuare una Segnalazione, anche per il tramite di un Facilitatore, attraverso il canale di segnalazione descritto nel proseguo del presente paragrafo.

(ii) Contenuto della Segnalazione

Al fine di permettere la valutazione sulla sua ammissibilità ai sensi della presente Procedura, ciascuna Segnalazione dovrà contenere i seguenti elementi:

- indicazione delle circostanze di tempo e luogo in cui si sono verificati gli eventi segnalati;
- descrizione dell’evento segnalato;
- riferimento a documenti o ogni ulteriore informazione che possano confermare la validità della Segnalazione.

Le informazioni e i dati personali che manifestamente non sono utili alla gestione della Segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati tempestivamente.

È facoltà dei Segnalanti fornire una Segnalazione anonima (senza dunque rivelare la propria identità). In particolare, nella formulazione delle Segnalazioni, la Società non richiede – né tratta - in forma obbligatoria il conferimento di alcun dato personale.

Resta inteso che qualora forniscano proprie informazioni di contatto, i Segnalanti consentono alla Società di instaurare una collaborazione più proficua, in base alla quale gli stessi non solo

potranno essere tenuti aggiornati sullo sviluppo delle indagini interne - fintanto che ciò non comprometta l'esito dell'attività svolta o la riservatezza delle altre persone coinvolte - ma potranno fornire ulteriori informazioni o documentazione (anche su impulso della Società stessa)

I motivi che hanno indotto la persona a segnalare o denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della sua protezione.

(iii) Canale di comunicazione e obblighi di riscontro

A seguito della ricezione di una Segnalazione, il RSI deve prenderla in gestione tempestivamente, dandone **riscontro** al Segnalante **entro 7 giorni dal suo ricevimento**.

Nel rispetto della normativa in materia di Whistleblowing e di trattamento dati personali nonché delle istruzioni rese dalla Società quale persona autorizzata, il RSI – come l'eventuale personale di supporto – è tenuto alla riservatezza dell'identità del Segnalante, delle Persone coinvolte e/o comunque menzionate nella Segnalazione, del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione.

La mancata gestione di una Segnalazione ricevuta nonché la violazione dell'obbligo di riservatezza costituiscono una violazione della Procedura e potranno comportare l'adozione di provvedimenti disciplinari.

Per la ricezione delle Segnalazioni, la Società ha predisposto un portale informatico accessibile all'indirizzo <https://whistleblowing.bomaki.it>. Il Portale consente di trasmettere, anche in maniera anonima, le Segnalazioni previa presa visione delle modalità di fruizione del portale, dell'Informativa Privacy ai sensi dell'art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 e delle clausole di assunzione di responsabilità nel caso di segnalazioni non veritiere. Il Portale – fornito da società specializzata nel settore – assicura, tramite l'adozione di apposite misure tecniche, il rispetto degli standard di sicurezza necessarie a tutelare tutte le persone coinvolte non solo per quanto riguarda la raccolta della Segnalazione ma anche per la Sua gestione.

Al termine dell'inserimento nel Portale, a ciascuna Segnalazione è attribuito un codice identificativo univoco, definito "Key Code" o "Pin". Tale codice, di carattere numerico, è assegnato automaticamente dal Portale ed è comunicato, laddove possibile, al Segnalante (ad esempio qualora la Segnalazione sia effettuata direttamente tramite Portale). Immettendo il Key Code ricevuto sul Portale, il Segnalante sarà in grado di seguire nel tempo lo stato di lavorazione della Segnalazione, in maniera del tutto riservata e anonima.

Qualora il Segnalante non abbia preso nota del Key Code (o l'abbia perso) non sarà più possibile per lo stesso verificare, in maniera anonima, lo stato della Segnalazione.

5.3 La registrazione della Segnalazione

Tutte le Segnalazioni sono registrate nel Portale che ne costituisce l'archivio unico e completo. Il RSI è tenuto ad eliminare le informazioni ritenute eccedenti le finalità di indagine e verifica. Il Portale consente tale operazione tenendone traccia ed eliminando in modo permanente ed irreversibile il dato sottoposto ad eliminazione.

5.4 Classificazione e analisi preliminare della Segnalazione

Il RSI analizza e classifica le Segnalazioni, per definire quelle rientranti nel campo di applicazione della presente Procedura. Nell'ambito di tali attività di supporto, il RSI fornisce al Segnalante:

- entro 7 giorni dalla data di ricezione della Segnalazione, un avviso di ricevimento della stessa;
- entro 3 mesi dall'avviso di ricevimento della Segnalazione o, in mancanza di tale avviso, entro 3 mesi dalla scadenza del termine di 7 giorni dalla presentazione della stessa, un riscontro con informazioni sul seguito che viene dato o si intende dare alla Segnalazione,

IOI S.r.l.

specificando se la Segnalazione rientra o meno nell'ambito di applicazione del d.lgs. n. 24/2023.

Al termine del processo di valutazione della Segnalazione sopra delineato, il Responsabile valuta:

- la chiusura della Segnalazione, in quanto:
 - o generica o non adeguatamente circostanziata;
 - o palesemente infondata;
 - o riferita a fatti e/o circostanze oggetto in passato di specifiche attività istruttorie già concluse, ove dalle preliminari verifiche svolte non emergano nuove informazioni tali da rendere necessari ulteriori approfondimenti;
 - o "circostanziata verificabile", per la quale, alla luce degli esiti delle preliminari verifiche svolte, non emergono elementi tali da supportare l'avvio della successiva fase di istruttoria;
 - o "circostanziata non verificabile", per la quale, alla luce degli esiti delle preliminari verifiche svolte, non risulta possibile, sulla base degli strumenti di analisi a disposizione, svolgere ulteriori approfondimenti per verificare la fondatezza della Segnalazione.
- o
- l'avvio della successiva fase di istruttoria

Al fine di acquisire elementi informativi il Responsabile ha la facoltà di:

- attivare audit sui fatti segnalati
- svolgere, anche direttamente, nel rispetto di eventuali specifiche normative applicabili, approfondimenti tramite, ad esempio, formale convocazione e audizioni del Segnalante, del Segnalato e/o delle Persone coinvolte nella Segnalazione e/o comunque informate sui fatti, nonché richiedere ai predetti soggetti la produzione di relazioni informative e/o documenti;
- avvalersi, se ritenuto opportuno, di esperti o periti esterni alla Società, nel rispetto del diritto di riservatezza e fermo restando che gli stessi agiranno quali autonomi titolari del trattamento dati.

5.5 L'esecuzione dell'istruttoria

La fase istruttoria della Segnalazione ha l'obiettivo di:

- procedere, nei limiti degli strumenti a disposizione del RSI, ad approfondimenti e analisi specifiche per verificare la ragionevole fondatezza delle circostanze fattuali segnalate
- ricostruire i processi gestionali e decisionali seguiti sulla base della documentazione e delle evidenze rese disponibili
- fornire eventuali indicazioni in merito all'adozione delle necessarie azioni di rimedio volte a correggere possibili carenze di controllo, anomalie o irregolarità rilevate sulle aree e sui processi aziendali esaminati

Non rientrano nel perimetro di analisi dell'istruttoria, se non nei limiti della manifesta irragionevolezza, le valutazioni di merito o di opportunità, discrezionali o tecnico-discrezionali, degli aspetti decisionali e gestionali di volta in volta operate dalle strutture/posizioni aziendali coinvolte, in quanto di esclusiva competenza di queste ultime.

Il RSI nel corso degli approfondimenti può richiedere integrazioni o chiarimenti al Segnalante. Inoltre, ove ritenuto utile per gli approfondimenti, può acquisire informazioni dalle Persone coinvolte nella Segnalazione, le quali hanno anche facoltà di chiedere di essere sentite o di produrre osservazioni scritte o documentali. In tali casi, anche al fine di garantire il diritto di difesa, viene dato avviso alla Persona coinvolta dell'esistenza della Segnalazione, pur garantendo la riservatezza sull'identità del Segnalante e delle altre Persone coinvolte e/o menzionate nella

IOI S.r.l.

Segnalazione. Il RSI cura lo svolgimento dell'istruttoria anche acquisendo dalle strutture interessate gli elementi informativi necessari, coinvolgendo le competenti Funzioni aziendali ed avvalendosi, se ritenuto opportuno, di esperti o periti esterni.

Le attività istruttorie sono svolte ricorrendo, a titolo non esaustivo, a:

- dati/documenti aziendali utili ai fini dell'istruttoria (es. estrazioni da sistemi aziendali e/o altri sistemi specifici utilizzati);
- banche dati esterne (es. info provider/banche dati su informazioni societarie);
- fonti aperte;
- evidenze documentali acquisite presso le strutture aziendali;
- ove opportuno, dichiarazioni rese dai soggetti interessati o acquisite nel corso di interviste verbalizzate.

Resta inteso che, al fine di garantire la sicurezza delle informazioni e dei dati personali correlati a ciascuna Segnalazione, il RSI – così come il personale eventualmente assegnatogli – deve astenersi da

- salvare o conservare la documentazione inerente alle Segnalazioni in strumenti – informatici o cartacei – diversi dal Portale;
- estrarre copia della documentazione relativa alle Segnalazioni a meno che ciò non sia strettamente correlato ad esigenze proprie dell'attività di indagine. Resta inteso che, in questo caso, i supporti su cui sono salvate dette copie devono essere custoditi in un posto accessibile solo al personale autorizzato e, se informatiche, protette da idonee credenziali di accesso.

5.6 Reporting e conservazione

A conclusione di ciascuna attività istruttoria, il RSI verifica se le Segnalazioni sono fondate o meno e, nel caso, precisa quali sono le norme e le procedure violate. Dell'esito della propria attività da comunicazione all'organo amministrativo della Società al fine dell'adozione delle eventuali misure necessarie a mitigare o reprimere l'illecito.

In particolare, gli esiti degli approfondimenti sono sintetizzati in un report in cui sono riportati:

- un giudizio di ragionevole fondatezza/non fondatezza sui fatti segnalati
- l'esito delle attività svolte e le risultanze di eventuali precedenti attività istruttorie svolte sui medesimi fatti/soggetti segnalati o su fatti analoghi a quelli oggetto della Segnalazione
- eventuali indicazioni in merito alle necessarie azioni correttive sulle aree e sui processi aziendali esaminati, adottate dal competente management che viene informato sugli esiti delle analisi.

Restano salve le esclusive prerogative e competenze della Funzione Risorse Umane quanto all'esercizio dell'azione disciplinare. Inoltre, se all'esito dell'istruttoria emergono possibili fattispecie di rilevanza penale o di responsabilità civile, il Responsabile può disporre di comunicare le risultanze al Consiglio di Amministrazione e per conoscenza al Collegio Sindacale, per le valutazioni di competenza.

Il Responsabile fornisce mensilmente all'Organismo di Vigilanza un report di sintesi di tutte le Segnalazioni pervenute nel periodo e di dettaglio di quelle rientranti nel perimetro della Procedura, con l'evidenza dello stato di avanzamento e degli esiti delle istruttorie concluse, per le quali propone la chiusura.

*

In conformità con il D.lgs. 24/2023, art. 14, i dati e le informazioni relative a ciascuna segnalazione sono conservate per un periodo di tempo non superiore a 5 anni dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di Segnalazione.

5.7 Azioni correttive: il monitoraggio

Se dalle analisi sulle aree e sui processi aziendali esaminati emerge la necessità di formulare raccomandazioni volte all'adozione di opportune azioni di rimedio, è responsabilità del management delle aree/processi oggetto di verifica definire un piano di azioni correttive per la rimozione delle criticità rilevate e di garantirne l'implementazione entro le tempistiche definite, dandone comunicazione al RSI che cura il monitoraggio sullo stato di attuazione delle azioni. L'Organismo di Vigilanza di riferimento monitora l'avanzamento delle azioni correttive attraverso la reportistica periodicamente fornita dal Responsabile.

5.8 Trattamento dei dati personali

Il trattamento di tutti i dati personali correlati alle Segnalazioni è effettuato nel rispetto degli principi dettati in materia dal Regolamento (UE) 2016/679, in particolare agli articoli 5 e 25, e ai conseguenti obblighi, come peraltro espressamente richiamati anche dal D.lgs. n. 24/2023, sia diffusamente all'interno delle sue previsioni (ad esempio in materia di sicurezza e integrità - art. 4 -, di minimizzazione e riservatezza - art. 12 -, di limitazione nella conservazione - art. 14) sia nelle espresse previsioni dell'art. 13.

Tramite la presente Procedura, la Società intende garantire la tutela dei dati personali **a tutte le persone coinvolte nella Segnalazione** ossia al Segnalante (in caso di segnalazioni non anonime), ai Facilitatori, alle Persone coinvolte o menzionate nella segnalazione (siano esse testimoni, persone correlate al Segnalante non anonimo o **anche le persone segnalate**) ("Interessati").

Proprio per questa ragione, come già sopra precisato - in particolare nei Paragrafi 5.1 e 5.2 che precedono -, la Società ha:

- analizzato i flussi correlati alle Segnalazioni;
- individuato il RSI e autorizzatolo al trattamento dei dati personali;
- adottato la presente procedura, avendo cura di
 - o precisare che le Segnalazioni possono essere effettuate anche in maniera anonima;
 - o richiamare il MOP e i relativi allegati, in particolare quello relativo alla gestione delle richieste di esercizio dei diritti degli Interessati (Allegato 3 MOP);
- adottato - tramite fornitori specializzati - il Portale interno, ossia una infrastruttura in grado di garantire elevati standard di sicurezza, comunque pari a quelli attualmente presenti sul mercato e che contemperino gli obblighi di gestione delle Segnalazioni con i principi di limitazione delle finalità, minimizzazione dei dati, limitazione nella conservazione, integrità e riservatezza dei dati).

In ottemperanza all'art. 13, comma 6, del d.lgs. n. 24/2023, la Società ha altresì svolto la valutazione [cd Data Protection Impact Assessment (DPIA)] richiesta dall'art. 35 del Regolamento (UE) 2016/679 e intesa a valutare l'impatto sulla protezione degli Interessati. In questa analisi, un ruolo predominante è stato preso dall'analisi del Portale - sia come canale di ricezione delle segnalazioni sia come applicativo per la gestione delle stesse - e dalla valutazione che il fornitore del Portale stesso ha effettuato.

All'esito di tale verifica, la Società ha appurato che sono state adottate le misure tecniche ed organizzative necessarie a ridurre il rischio per i diritti degli interessati, comprese le misure di sicurezza necessarie a prevenire trattamenti non autorizzati o illeciti.

5.9 Controlli periodici

È onere del RSI verificare, con periodicità trimestrale, lo stato delle Segnalazioni pervenute, in particolare assicurandosi che:

- le Segnalazioni ritenute infondate siano state **archivate**;
- le Segnalazioni ritenute fondate siano state sottoposte
 - o all'**organo amministrativo della Società** o ad altra funzione a ciò espressamente delegata per l'adozione delle misure appropriate di mitigazione per proteggere la Società e delle eventuali azioni correttive;
 - o all'**Organismo di Vigilanza**, qualora la Segnalazione comporti profili relativi al Modello Organizzativo dell'Ente o al Codice Etico (se presente);
 - o al **referente privacy aziendale**, qualora la segnalazione comporti profili relativi alla protezione dei dati personali.
- qualora sia necessario approfondire le circostanze oggetto di Segnalazione, sia stato richiesto e autorizzato dall'organo amministrativo della Società **lo svolgimento di ulteriori indagini**, anche tramite la nomina di appositi professionisti;
- delle attività compiute per ciascuna Segnalazione sia stato redatto e salvato nel Portale apposito verbale;
- sia **fornito riscontro al Segnalante** nei termini sopra indicati (ossia entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento della Segnalazione o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della Segnalazione).

Ciò al fine di razionalizzare il lavoro da svolgere e le informazioni raccolte, archiviare le Segnalazioni risolte (archivate o comunque definite) nonché minimizzare il trattamento dei dati connessi alle Segnalazioni.

6. GARANZIE E TUTELE

6.1 La tutela della riservatezza

(i) *In generale*

In virtù del ruolo loro assegnato, il RSI e l'eventuale personale di supporto sono chiamati a **mantenere il più stretto riserbo** su:

- contenuto della Segnalazione e ogni informazione, documento o attività ad essa correlata;
- identità delle persone coinvolte nella Segnalazione (sia il Segnalante – se non anonimo –, sia il Segnalato, sia le ulteriori persone coinvolte – come i Facilitatori e i testimoni). Resta, dunque, inteso che tale riservatezza è garantita anche a chi segnala prima dell'inizio o successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro, ovvero nel periodo di prova, qualora dette informazioni siano state acquisite nell'ambito del contesto lavorativo oppure nella fase selettiva o precontrattuale.

In particolare, in conformità con il Dlgs. 24/2023 e con il Regolamento (UE) 2016/679 nonché nel rispetto di quanto previsto dal MOP, le Segnalazioni – e le informazioni in esse contenute – **non possono essere utilizzate oltre a quanto necessario per dare seguito alle stesse.**

In virtù di quanto sopra, si ricorda che il RSI e il personale di supporto – così come ogni ulteriore soggetto che dovesse venire a conoscenza delle Segnalazioni in funzione del ruolo ricoperto – devono:

- costantemente verificare quali informazioni siano necessarie per la gestione delle Segnalazione (in modo da non tenere dati eccedenti);

- utilizzare esclusivamente gli strumenti aziendali messi a disposizione dalla Società per la raccolta e gestione delle Segnalazioni (nello specifico, il Portale);
- astenersi dall'estrarre copie (telematiche o cartacee) della documentazione inerente alle Segnalazioni a meno che ciò non sia strettamente necessario alla gestione dell'attività di indagine. In quest'ultimo caso, il RSI e il personale di supporto devono proteggere dette copie – e i supporti su cui sono contenuti – con sistemi di autenticazione (password) – e conservarle in luoghi accessibili solo a loro e protetti da misure di sicurezza fisiche;
- astenersi dal comunicare a terzi il contenuto (anche parziale) delle Segnalazioni o informazioni da cui si possa evincere l'identità delle persone coinvolte. Qualora, peraltro, si renda necessario coinvolgere soggetti terzi (ad esempio, Consiglio di amministrazione o consulenti specialistici), il RSI e il personale di supporto dovranno condividere loro solo quelle informazioni che si rendano indispensabili).

(ii) La tutela del Segnalante, delle persone correlate e dei Facilitatori

Fatti salvi gli obblighi di legge, l'identità del Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso dello stesso, a persone diverse dal RSI, al relativo personale di supporto e alle persone che, per il loro ruolo, siano coinvolti nella gestione della Segnalazione e dei relativi sviluppi e purché nel rispetto del MOP in conformità con il MOP.

In particolare, nei procedimenti disciplinari, l'identità del Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità:

- **non possono in alcun modo essere rilevate** in alcun modo allorquando la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata **su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla Segnalazione**, anche se conseguenti alla stessa;;
- possono essere rivelate previo consenso del Segnalante, qualora la contestazione sia **fondata, in tutto o in parte, sulla Segnalazione e la conoscenza dell'identità del Segnalante sia indispensabile** per la difesa dell'incolpato. Resta inteso che, se il Segnalante non fornisca il consenso alla rivelazione della propria identità, la Segnalazione non potrà essere utilizzata
Qualora il Segnalante abbia dato il consenso (preventivo) alla rivelazione, lo stesso dovrà comunque essere informato, tramite comunicazione scritta, delle ragioni che richiedono nel caso concreto la rivelazione dei suoi dati, prima che tale rivelazione sia effettuata.

Per completezza, infine, si precisa che

- nell'ambito del procedimento penale, l'identità della persona segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale
- nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.

È altresì garantita la riservatezza sull'identità delle Persone coinvolte e/o menzionate nella Segnalazione, nonché sull'identità e sull'assistenza prestata dai Facilitatori, con le medesime garanzie previste per il Segnalante. La violazione dell'obbligo di riservatezza, fatte salve le eccezioni di cui sopra, può comportare nei confronti dell'interessato l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie da parte di ANAC nonché l'adozione di provvedimenti disciplinari da parte della Funzione Risorse Umane, in linea con le previsioni di cui al Modello Organizzativo 231 ("Sistema Disciplinare").

6.2 Misure di protezione

IOI S.r.l.

Nei confronti del Segnalante è vietato il compimento di atti ritorsivi, intesi come qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della Segnalazione interna o esterna/Divulgazione pubblica/denuncia, che provoca o può provocare al Segnalante, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto. La protezione è garantita anche al Segnalante anonimo, che ritiene di aver subito ritorsioni ed è stato successivamente identificato. Le misure di protezione si applicano nei limiti e alle condizioni previste dal capo III del d.lgs. n. 24/2023 e sono estese anche a:

- le categorie di Segnalanti che non rientrano nell'ambito di applicazione oggettivo e/o soggettivo previsto dal d.lgs. n. 24/2023
- i Facilitatori, le persone del medesimo contesto lavorativo del Segnalante che sono legate ad esso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado, i colleghi di lavoro del Segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con esso un rapporto abituale e corrente
- gli enti di proprietà del Segnalante o per i quali lo stesso lavora nonché gli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del Segnalante

Chi ritiene di aver subito una ritorsione in ragione della Segnalazione può comunicarlo ad ANAC. Gli atti ritorsivi eventualmente assunti in ragione della Segnalazione sono nulli e le persone che sono state licenziate a causa della Segnalazione hanno diritto a essere reintegrate nel posto di lavoro in attuazione della disciplina applicabile al lavoratore. Ferma restando l'esclusiva competenza di ANAC in merito all'eventuale applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 21 del d.lgs. n. 24/2023, si rinvia alla specifica disciplina nel Modello Organizzativo 231 ("Sistema Disciplinare") per eventuali conseguenze sul piano disciplinare.

7. GLOSSARIO

Ai fini della presente Procedura si intende per:

Contesto lavorativo: le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte dal Personale della Società o dal Terzo nell'ambito dei rapporti giuridici da questi instaurati con la Società;

Divulgazione pubblica: rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone. Ai sensi dell'art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 24/2023, il Segnalante può effettuare una divulgazione pubblica qualora ricorra una delle seguenti condizioni: i) ha già effettuato una Segnalazione sia interna sia esterna, ovvero ha effettuato direttamente una Segnalazione esterna e non è stato dato riscontro nei termini previsti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle Segnalazioni; ii) ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse; iii) ha fondato motivo di ritenere che la Segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la Segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa;

Facilitatore: la persona fisica che assiste il Segnalante nel processo di Segnalazione e che opera nel medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;

Informazioni sulle violazioni: informazioni, adeguatamente circostanziate, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni conseguenti a comportamenti, atti od omissioni commessi o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commessi nonché elementi riguardanti

IOI S.r.l.

condotte, anche omissive, volte ad occultare tali violazioni. Rientrano anche le informazioni su violazioni acquisite nell'ambito di un rapporto giuridico non ancora iniziato o nel frattempo terminato, qualora dette informazioni siano state acquisite nell'ambito del contesto lavorativo, compreso il periodo di prova, oppure nella fase selettiva o precontrattuale;

Modello Organizzativo 231: il modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da IOI S.r.l. e dalle Società Controllate ai sensi del d.lgs. n. 231/2001;

Organismo di Vigilanza: l'Organismo di Azienda, nominato ai sensi dell'art. 6, punto 1, lett. b) del d.lgs. n. 231/2001, dotato di autonomi poteri d'iniziativa e controllo che ha il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello Organizzativo 231 e di curarne l'aggiornamento;

Persona coinvolta: la persona fisica o giuridica menzionata nella Segnalazione effettuata tramite il canale interno o esterno, denuncia, Divulgazione pubblica, come soggetto a cui la violazione è attribuita o comunque riferibile;

Personale della Società: coloro che sono legati alla Società da un rapporto di lavoro subordinato o di prestazione occasionale nonché i Vertici aziendali e i componenti degli organi sociali e dell'Organismo di Vigilanza;

Segnalante: la persona che effettua una Segnalazione tramite il canale di Segnalazione interno o esterno, denuncia, Divulgazione pubblica;

Segnalazione: la comunicazione di informazioni su violazioni di leggi e regolamenti, del Codice Etico e di Condotta, del Modello Organizzativo 231, nonché del sistema di regole e procedure vigenti nella Società;

Segnalazione anonima: Segnalazione in cui le generalità del Segnalante non sono esplicitate né risultano identificabili in maniera univoca;

Segnalazione circostanziata: Segnalazione in cui le informazioni/asserzioni sono caratterizzate da un grado di dettaglio sufficiente, almeno astrattamente, a far emergere circostanze e fatti precisi e concordanti e relazionate a contesti determinati, nonché a consentire di identificare elementi utili ai fini della verifica della fondatezza della Segnalazione stessa (ad esempio, elementi che consentono di identificare il soggetto che ha posto in essere i fatti segnalati, il contesto, il luogo e il periodo temporale delle circostanze segnalate, valore, cause e finalità delle condotte, anomalie relative al sistema di controllo interno, documentazione a supporto, ecc.). Nell'ambito delle Segnalazioni circostanziate si distinguono le informazioni/asserzioni:

- "verificabili", qualora in base ai contenuti della Segnalazione sia possibile in concreto svolgere verifiche in ambito aziendale sulla fondatezza, nei limiti delle attività e con gli strumenti di analisi a disposizione di Audit,
- "non verificabili", qualora sulla base degli strumenti di analisi a disposizione, non risulta possibile svolgere verifiche sulla fondatezza della Segnalazione. Le verifiche su circostanze e valutazioni riconducibili ad elementi intenzionali e/o soggettivi risentono dei limiti propri delle attività di Audit e dei relativi strumenti a disposizione;

Segnalazione esterna: la comunicazione di Informazioni sulle violazioni effettuata dal Segnalante tramite il canale di segnalazione esterno attivato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC). Ai sensi dell'art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 24/2023, il Segnalante può effettuare una Segnalazione esterna qualora ricorra una delle seguenti condizioni: i) non è prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato,

non è conforme; ii) ha già effettuato una Segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito; iii) ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una Segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero determinerebbe condotte ritorsive; iv) ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;

Segnalazione interna: la comunicazione di Informazioni sulle violazioni effettuata dal segnalante tramite il canale interno;

Segnalazione relativa a fatti rilevanti:

- Segnalazione che riguarda i Vertici aziendali e i componenti degli organi sociali e dell'Organismo di Vigilanza,
- Segnalazione per la quale, anche dalle preliminari analisi, siano configurabili gravi violazioni al Modello Organizzativo 231, tali da esporre la società al rischio di responsabilità penale-amministrativa ai sensi del d.lgs. n. 231/2021,
- Segnalazione su anomalie operative aziendali e/o illeciti e/o frodi e/o abusi per le quali, all'esito delle verifiche preliminari, sia stimabile per l'Azienda un impatto significativo sul bilancio (in termini di tematiche di contabilità, revisione legale dei conti, controlli interni sull'informativa finanziaria). L'impatto è "significativo" se le anomalie operative e/o frodi e/o abusi sono in grado di influenzare le decisioni economiche e di investimento dei potenziali destinatari dell'informativa finanziaria. La significatività dell'impatto viene valutata dall'Organismo di Vigilanza d'intesa con la Funzione Amministrativa della società;

Terzi: le persone fisiche o giuridiche, diverse dal Personale della Società, che intrattengono, a vario titolo, rapporti di lavoro, di collaborazione o d'affari con la Società, ivi compresi - a titolo non esaustivo - i clienti, i partner, i fornitori (anche in regime di appalto/subappalto), i lavoratori autonomi o titolari di rapporti di collaborazione, i liberi professionisti, i consulenti, gli agenti e intermediari, i volontari e tirocinanti (retribuiti o non retribuiti), ovvero chiunque sia legittimo portatore di interesse nei confronti dell'attività aziendale della Società.